



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

N. 05 Reg. DEL 23 MAGGIO 2008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI
PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE
REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 10.**

L'anno **DUEMILAOTTO** _____ il giorno **VENTITRE** _____ del mese di **MAGGIO** alle ore **18,00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal **comma I** dell'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa l.r. in sessione - Ordinaria - Straordinaria - **Urgente**, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CALANDI Lorena – Presidente C.C.	X		7. BARTOLO Leone	X	
2. MELITA Filippo – V. Presidente C.C.	X		8. BALLI' Luigi	X	
3. CALCO' Antonino	X		9. CARCIONE Francesco cl. 1961	X	
4. CARCIONE Francesco cl. 1971	X		10. MICELI Marco	X	
5. VITALE Giuseppe	X		11. FABIO Calogero	X	
6. LAZZARA Francesco	X		12. RUSSO Roberto		X

ASSEGNATI12 | IN CARICA...12 | PRESENTI ...N. 11 | ASSENTI ...N. 01

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'articolo 30 della l.r. 06 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza la **Dott.ssa CALANDI Lorena – Presidente del Consiglio Comunale**.

- Partecipano il **Sindaco Dott. Alessandro Lazzara** e il **Segretario Comunale Dott. Fabio Toscano**.
- Interviene l'Assessore =====.
- Risulta presente in aula il **Responsabile dell'Area Amministrativa Geom. Angelo Zingales**.

Ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti **tre** scrutatori nelle persone dei consiglieri: ==

La seduta è pubblica.

IL VICE SINDACO

PREMESSO:

- **che**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 febbraio 1992, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **“REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. N. 10/91”**;
- **che**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13 Luglio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato l'art. 11 – SOVVENZIONI (TITOLO II – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI) del precitato Regolamento;
- **che**, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 5 febbraio 2006, resa immediatamente esecutiva, tra l'altro, è stato disposto di apportare al precitato regolamento delle modifiche ed integrazioni (art 1 - Oggetto del Regolamento; art 10 – Pubblicità; articolo 16 bis - Studi di formazione specialistica);
- **che**, con deliberazione n. 07 del 27 febbraio 2007, il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva le precitate modifiche ed integrazioni (art 1 - Oggetto del Regolamento; art 10 – Pubblicità; articolo 16 bis - Studi di formazione specialistica);
- **che**, in funzione delle esigenze ed innovazioni succedutesi nel corso di questi anni, nonché in considerazione dell'emanazione di nuove disposizioni legislative, con deliberazione di Giunta Municipale n. 57 del 28 Aprile 2008, resa immediatamente è stato adottato lo schema del **“Regolamento comunale relativo alla disciplina dell'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/91;**
- **che** lo **“schema di regolamento**, redatto da questo Servizio Turismo/Sport ed Attività Culturali in ossequio alle direttive dell'attuale amministrazione comunale, risulta composto da n. 17 pagine comprendenti: **n. 26 articoli, un allegato (modello istanza) e indice cronologico degli articoli;**

RICHIAMATI:

- l'articolo 5, comma 2 del vigente Statuto comunale il quale prevede che gli schemi di regolamenti dovranno essere adottati dalla Giunta Municipale prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale;
- l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;
- l'art. 13, 1° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui debbano attenersi all'erogazione;
- l'art. 21, comma 1 della Legge 11.02.2005, n. 15 – Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa;
- **la Legge L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la quale, all'art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) testualmente così recita:**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

RITENUTO che il regolamento comunale concernente l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della l.r. n. 10/91", risponde validamente alle esigenze di questo Ente e, pertanto, viene ritenuto meritevole di approvazione;


Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. **Di approvare**, in applicazione delle norme e delle motivazioni richiamate in narrativa, il **"REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.R. N. 10/91"**, la cui stesura finale, che **SUB A** forma parte integrante e sostanziale del presente atto, è composta da n. 17 pagine comprendenti: **n. 26 articoli**, un **allegato (modello istanza)** e **indice cronologico degli articoli**.
2. **Di rendere** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL VICE SINDACO : **F.to Francesco Pidalà**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : **F.to Angelo Zingales**



Il Presidente dà lettura della proposta.

Terminata la predetta lettura, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Il consigliere Fabio Calogero, chiesta ed ottenuta la parola, informalmente chiede all'intero consesso se non fosse stato più opportuno aumentare i tetti massimi di cui all'articolo 18, comma 4, del regolamento in esame.

Prende la parola il Sindaco, il quale motiva detti importi con le imposte scelte di bilancio che già la Giunta Municipale si è ritrovata a dovere compiere.

Indi, il Presidente, preso che nessun intervento viene richiesto, invita i consiglieri a votare sulla proposta in questione.

Presenti e votanti n. 11. Voti favorevoli n. 11, espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all'o.d.g.;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 30, hanno espresso:

- **Il Responsabile dell'Area Amministrativa, per la regolarità tecnica, parere favorevole (Allegato "B");**
- **Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per la regolarità contabile, parere favorevole (Allegato "B");**

VISTO il parere favorevole, che **sub "C"** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, espresso in data **19 maggio 2008**, sulla proposta di deliberazione, dal Revisore Unico dei Conti **Dott. PRUITI Giuseppe**, nominato con deliberazione consiliare **n. 02 del 17 marzo 2008**, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le ll.rr. 3.12.1991, n. 44; 11.12.1991, n. 48; 07.09.1998, n. 23 e 23.12.2000, n. 30;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

VISTO l'esito della votazione superiormente riportato,

DELIBERA

Di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione su riportata ed avente per oggetto **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 10"**.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa mediante scrutinio palese per alzata e seduta,

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 3.12.1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO TURISMO - SPORT
ED ATTIVITA' CULTURALI

☎ 0941/485040 int. 15

✉ info@comunelongi.it

REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 10 APRILE 1991, N. 10

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITÀ CULTURALI

Maria Galati

(firma)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TURISMO - SPORT
ED ATTIVITA' CULTURALI
(Rag. Alfredo Pidala)

(firma)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Geom. Angelo Zingales)

**REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI
FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI
ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 10 APRILE 1991, N. 10**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 -

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 198 bis del vigente Ordinamento Enti Locali ed in esecuzione e per la corretta applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ha per oggetto la concessione di: **sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalità di concessione.**
2. La Giunta Municipale individua i destinatari dei benefici (**enti religiosi, enti pubblici o privati e ad Organizzazioni/Associazioni**) fra i soggetti residenti nel Comune di Longi od ivi residenti ed aventi sede legale ed operativa.
3. La Giunta Municipale, inoltre, in particolari casi di interesse e rilevanza sociale extracomunale, individua i destinatari dei benefici di cui al precedente **comma 1**), fra i soggetti (enti pubblici ed enti religiosi, Associazioni/Organizzazioni ed enti privati che operano per scopi umanitari e non per fini di lucro) aventi residenza o sede sociale e/o operativa anche in altri Comuni.
4. I benefici oggetto del presente regolamento saranno erogati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.

- ARTICOLO 2 -

Tipi di interventi

- 1) Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei seguenti servizi: sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, socio-culturali nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in favore di enti pubblici o privati, Enti Religiosi, Associazioni/Organizzazioni.
- 2) Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinati da leggi di settore.

- ARTICOLO 3 -
Prestazioni finalizzate

- 1) L'attribuzione di vantaggi economici a favore di Enti Religiosi, enti pubblici o privati, Associazioni/Organizzazioni, quanto lo rendano opportuno ragione pratico, efficacia e tempestività dell'intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi.
- 2) In questi casi l'Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fini predeterminati da questo ente.
- 3) Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

- ARTICOLO 4 -
Erogazioni in denaro

- 1) Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., si effettuerà erogando una certa somma di denaro per uno scopo particolare.
- 2) L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo dell'intervento, alle disponibilità finanziarie e alle condizioni del soggetto beneficiario.
- 3) Se necessario potrà essere formulata una graduatoria in base a criteri di valutazione predeterminati in relazione alla natura della concessione o del servizio.

- ARTICOLO 5 -
Istanze

- 1) L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al Capo dell'Amministrazione o all'Assessorato competente, può essere prodotta in carta semplice e, preferibilmente, su apposito modulo fornito dal Servizio competente (**Allegato "A"**).
- 2) L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, del rappresentante legale, e inoltre il tipo di intervento richiesto e il motivo e, tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti.
- 3) All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione richiesta in relazione all'oggetto e in base alle modalità di cui ai titoli seguenti.

- ARTICOLO 6 -
Procedure

- 1) Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato in seguito alla registrazione nel protocollo, all'esame del servizio competente e al loro parere, che verrà formulato sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri che eventualmente saranno predeterminati dall'Amministrazione.
- 2) Il Responsabile dell'Area e/o del servizio attesterà l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati.
- 3) La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Municipale che provvederà in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme.

- ARTICOLO 7 -
Supplemento di istruttoria

- 1) Il Responsabile dell'Area e/o del servizio o la Giunta Municipale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento di istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio.
- 2) In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati.

- ARTICOLO 8 -
Comunicazioni

- 1) Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istruttoria e alle decisioni della Giunta Municipale, dovranno essere effettuate con apposita nota formale.
- 2) Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate **entro 15 giorni** dalla ricezione, mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate **entro dieci giorni** dalla data del provvedimento.

- ARTICOLO 9 -
Risorse finanziarie

- 1) Le risorse finanziarie da destinare agli intenti di cui all'articolo 1 saranno quantificate per materia o per servizio nel bilancio di previsione o negli appositi programmi di spesa e, se necessario, variate con la stessa procedura.
- 2) Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del comune esplicitati nella relazione previsionale e programmatica.
- 3) Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità.

- ARTICOLO 10 -
Pubblicità

- 1) Ferma restando la pubblicazione delle delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente regolamento, entro il **mese di Febbraio** di ogni anno, il Responsabile dell'area e/o del servizio appronteranno un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nell'anno precedente.
- 2) Detto elenco, che sarà pubblicato all'albo pretorio, a cura del servizio competente, per quindici giorni consecutivi, dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

- ARTICOLO 11 - *Sovvenzioni*

- 1) L'Amministrazione potrà concedere finanziamenti a enti pubblici o privati e ad organizzazioni/associazioni che abbiano finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, enti religiosi e laici impegnati nel sociale, associazioni ambientaliste, per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del comune.

- ARTICOLO 12 - *Contributi*

- 1) Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività i compiti e le finalità di questa amministrazione.

- ARTICOLO 13 - *Istanze*

- 1) Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'**articolo 5**, dovranno essere accompagnate:
 - . Atto costitutivo (per le associazioni)
 - . Statuto (per le associazioni)
 - . Idonea documentazione attestante lo scopo sociale del richiedente
 - . Documentazione comprovante che il richiedente è il Legale Rappresentante dell'Ente o dell'Associazione organizzatrice.
 - . Relazione descrittiva della manifestazione che si intende organizzare
 - . Piano finanziario (Entrate – Uscite) dell'attività che si intende organizzare
 - . Programma manifestazione/attività
 - . Bilancio consuntivo o analogo documento contabile riferito all'ultimo esercizio finanziario
 - . Bilancio preventivo o analogo documento contabile riferito all'esercizio finanziario in corso
 - . Dichiarazione di impegno ad apporre il logo del Comune di Longi., su tutto il materiale promozionale realizzato.
 - . Fotocopia di un valido documento d'identità del Legale Rappresentante
 - . Fotocopia del Codice Fiscale e/o della Partita Iva (se posseduti)

- ARTICOLO 14 -
Ammontare

- 1) L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico amministrativi del Comune, alla compatibilità dell'attività, della iniziativa ecc. con l'attività le finalità e i compiti del Comune.
- 2) Il Funzionario Responsabile dell'Area e/o del servizio evidenzierà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale, nel relativo provvedimento, ne motiverà la quantificazione.
- 3) Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedono più interventi nell'ambito dello stesso servizio o, in caso di limitate disponibilità finanziarie, l'ammontare sarà determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi.
- 4) Inoltre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai seguenti parametri:
 - A) **ATTIVITA' SPORTIVE:** - ambito territoriale, importanza e numero delle manifestazioni o attività - numero degli atleti partecipanti o incarico e dei cittadini interessati - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività;
 - B) **ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI:** - ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività - numero dei partecipanti e delle persone interessate - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività;
 - C) **ATTIVITA' TURISTICHE:** - ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività - numero delle persone interessate o raggiunte dal messaggio pubblicitario - costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività.

- ARTICOLO 15 -
Anticipazione

- 1) Accolta l'istanza di sovvenzione e di contributo e comminatone l'ammontare in base ai parametri di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può erogare, a titolo di anticipazione, **il 50%** dell'importo, rimandandone il saldo a manifestazione conclusa ed a presentazione di regolare rendiconto da parte del beneficiario.
- 2) Per particolari esigenze, connesse ai pagamenti da assolvere da parte dei destinatari, sarà possibile consentire, con deliberazione, un'anticipazione maggiore, in ogni caso non superiore **all'80%**.

- ARTICOLO 16 -
Enti ed Associazioni Religiose

- 1) Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al presente regolamento possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio - educativo e di aggregazione giovanile.
- 2) I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1).

- ARTICOLO 17 -
Rendiconto

- 1) A cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute.
- 2) Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in **30 (trenta) giorni** dalla conclusione delle attività, manifestazioni, ecc., in caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro la fine dell'esercizio finanziario.
- 3) Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.
- 4) Al rendiconto dovrà essere allegata la corrispondente documentazione fiscale (Fatture – Ricevute Fiscali – Scontrini fiscali – ecc) in originale, fino alla copertura dell'ammontare della sovvenzione/contributo concessa ed in copia, sino alla copertura dell'intero consuntivo. La precitata documentazione dovrà essere riportata in un apposito elenco, debitamente controfirmato dal Legale Rappresentante.
- 5) Per particolari motivazioni e/o esigenze di una delle parti (Ente erogatore – soggetto beneficiario), opportunamente vagliate ed approvate dai competenti Responsabili (Area e/o Servizio) la documentazione richiamata al precitato punto 4), potrà essere presentata interamente in copia, purchè venga presentata congiuntamente ad un'autocertificazione, sempre a firma del Legale Rappresentante, in cui si attesti la conformità delle medesime.

TITOLO III

Sostegno ed incentivazione allo studio

- ARTICOLO 18 -

Borse di studio

- 1) Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annualmente istituite delle borse di studio a favore degli studenti delle Scuole Medie di ogni ordine e grado che, nel periodo di riferimento, abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) **Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado.**
 - b) **Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado.**
- 2) La Giunta Municipale, con apposito atto, provvederà ad emanare le necessarie direttive in merito all'istituzione della borsa di studio, compreso l'intero stanziamento destinato a tale sussidio, il cui ammontare, in ogni caso, potrà variare di anno in anno, in quanto strettamente connesso alle disponibilità dell'Ente.
- 3) Le borse di studio da elargire in favore degli studenti che conseguiranno il **Diploma di Scuola Secondaria di 1° Grado**, verranno attribuite solamente a coloro i quali otterranno la promozione con la votazione finale di "**OTTIMO**". L'importo assegnato ad ogni singola borsa di studio viene stabilito in **€. 200,00 (Duecento//00)** e, qualora il numero dei beneficiari risulterà elevato, questo verrà decurtato proporzionalmente allo stanziamento di cui al precitato **punto 2.)**.
- 4) Le borse di studio da elargire in favore degli studenti che conseguono il **Diploma di Scuola Secondaria di 2° Grado**, verranno attribuite solamente a coloro i quali otterranno la promozione con una votazione finale rientrante nella tabella appresso riportata e, comunque, entro il limite dell'ammontare accanto ad ogni fascia di valutazione indicato:
 - a) **da 95/100 a 99/100:fino ad un massimo di €. 300,00 (trecento//00)**
 - b) **con 100/100:fino ad un massimo di €. 500,00 (Cinquecento//00)**
 - c) **con 100/100 + lode:fino ad un massimo di €. 600,00 (Seicento//00)**
- 5) Relativamente alle borse di studio di cui al precitato **punto 4)** si evidenzia che, qualora l'ammontare della spesa occorrente a soddisfare l'intera esigenza, risulti superiore allo stanziamento di cui al **precitato punto 2.)**, ogni singola assegnazione verrà decurtata in misura proporzionale.
- 6) Il Responsabile del procedimento, appositamente designato dalla Giunta Municipale nell'atto di cui al precitato **punto 2.)**, adempirà a quanto ritenuto necessario per l'assegnazione delle due tipologie di borse di studio relative al presente articolo che, in sintesi, si riassumono: redazione e pubblicazione del Bando, nomina della Commissione esaminatrice, approvazione della graduatoria, atto di liquidazione, ecc.

- ARTICOLO 19
Studi di formazione specialistica

Al fine di facilitare ed incentivare i percorsi di formazione specialistica post-universitari, in Italia ed all'Estero, nel chiaro intento di valorizzare le giovani generazioni che con il loro impegno, capacità e merito, danno lustro alla comunità longese, può essere concesso, a tal fine, un riconoscimento in numerario.

Esso ha carattere premiale e di straordinarietà e, in ogni caso, non può essere erogato che per una sola volta nell'arco di un anno solare.

Presupposti per la sua erogazione sono i seguenti:

1. Residenza del beneficiario c/o il Comune di Longi;
2. Partecipazione a percorsi di formazione specialistica post-universitari (dottorati, master e corsi equipollenti), che prevedono espressamente l'obbligo della frequenza;
3. Insussistenza di qualsivoglia ulteriore forma di assistenza economica a qualsiasi titolo erogata da altro ente per la medesima finalità;
4. Votazione universitaria minima conseguita con voti 100 / 110;
5. All'istanza, adeguatamente motivata, dovranno essere allegati:
 - Curriculum vitae dell'istante;
 - Copia conforme del certificato di laurea, riportante la votazione finale;
 - Attestazioni da parte dell'ente presso il quale si svolge la formazione concernente lo svolgimento della formazione medesima, nonché l'insussistenza di forme di assistenza economica erogata all'istante medesimo.

- ARTICOLO 20 -
Rimborso spese di trasporto
per studenti universitari

1. Nel chiaro intento di valorizzare le giovani generazioni, dando merito loro per la capacità e l'impegno, cosa che contribuisce sicuramente ad apportare un arricchimento culturale al nostro piccolo centro, agli studenti universitari può essere concesso un riconoscimento in numerario, sottoforma di rimborso spese di trasporto.
2. Il riconoscimento ha carattere premiale e potrà essere erogato fino ad un **massimo del 50%** delle spese sostenute in occasione dei viaggi da e per le località di studio (sedi universitarie). In ogni caso, tale rimborso spese, non potrà superare le **400,00 euro** ed il periodo di riferimento viene stabilito in un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Qualora in fase di prima istituzione del beneficio oggetto del presente articolo, il periodo di riferimento venga ridotto ad un **semestre**, il rimborso non potrà

superare le **200,00 euro** e il requisito di cui alla **lett. b)** - successivo punto 3.), verrà ridotto del **50%** (**n. 2 esami**);

3. I requisiti necessari a poter richiedere il rimborso spese di cui al presente articolo, risultano i seguenti:

- a) Residenza del richiedente presso il Comune di Longi da oltre un anno.
- b) L'aver superato, nel medesimo periodo di riferimento di cui al comma 2.), almeno **n. 4 (quattro) esami**.
- c) Insussistenza di qualsivoglia ulteriore forma di assistenza economica a qualsiasi titolo erogata da altro ente per la medesima finalità;
- d) Relativamente ai soli studenti che, nel periodo di riferimento di cui al **comma 2.)**, conseguiranno la "**LAUREA**", non viene richiesto il superamento di alcun esame. Anche per i neo/laureandi il rimborso spese viene determinato secondo quanto disciplinato al **comma 2.)** del presente articolo.

4. All'istanza dovrà necessariamente essere prodotta, esclusivamente in originale, la seguente documentazione:

- a) Certificato rilasciato dalla competente segreteria universitaria, dal quale si possa chiaramente evincere il numero delle materie superate nel periodo di riferimento di cui al comma 2.). In alternativa al precitato certificato potrà essere presentato apposito attestato, rilasciato dal competente Docente Universitario all'atto del sostenimento dell'esame.
- b) Il requisito di cui alla lett. d), punto 3.), va comprovato con la presentazione del Certificato di Laurea.
- c) Ricevute/biglietti relativi al trasporto da e per le località di studio (sedi universitarie), nonché rientranti nel periodo di riferimento di cui al comma 2.).

5. La Giunta Municipale, con apposito atto, provvederà ad emanare le necessarie direttive in merito al rimborso spese di cui al presente articolo, compreso l'intero stanziamento destinato a tale istituto.

6. Il Responsabile del procedimento, appositamente designato dalla Giunta Municipale nell'atto di cui al precitato **punto 5.)**, adempirà a quanto ritenuto necessario per l'assegnazione del rimborso spese di cui al presente articolo che, in sintesi, si riassumono: redazione e pubblicazione del Bando, nomina della Commissione esaminatrice, approvazione della graduatoria, atto di liquidazione, ecc.

TITOLO IV

Patrocini e concessioni

- ARTICOLO 21 -

Patrocinio comunale

- 1) Si intende per patrocinio senza oneri, la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.
- 2) Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, la finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'amministrazione ed il suo costo complessivo.
- 3) Il patrocinio per interesse è concesso dalla Giunta Municipale, previa valutazione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati nel campo della cultura, pubblica istruzione, sport, attività ricreative, politiche giovanili, attività economiche, assistenza, servizi sociali;
 - c) assenza di fine di lucro.
- 4) La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: **"CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LONGI"**.

- ARTICOLO 22 -

Concessione in uso di beni comunali

- 1) L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
- 2) Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previste per le assegnazioni di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
- 3) L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno un mese prima di quando si intende usufruire dell'immobile o della struttura, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da

svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

- 4) L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposita convenzione e con Determinazione adottata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (in quanto preposta al Patrimonio) sentiti i Responsabili delle Aree eventualmente interessati alla concessione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 23 - *Pubblicità regolamento*

- 1) Ai sensi e per gli effetti della L.R. 30.04.1991, n. 10, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:
 - a) La pubblicazione in permanenza all'albo pretorio del presente regolamento, di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente ;
 - b) La pubblicazione in permanenza all'Albo Pretorio di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri o modalità;
 - c) La pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio delle relazioni finali previste dagli artt. 10 e 20 del presente regolamento

- ARTICOLO 24 - *Disposizioni finali*

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di Legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL.

- ARTICOLO 25 - *Esclusioni*

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri Enti, anche se soppressi, qualora siano disciplinati in maniera autonoma.

- ARTICOLO 26 - *Entrata in vigore*

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente ordinamento EE.LL. verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ALLEGATO "A"

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE
DI LONGI (ME)

OGGETTO: Istanza concessione sovvenzione/contributo per _____

Il sottoscritto _____,

nato a _____ (_____) il _____,

residente in _____ (_____),

via _____, n. _____,

Codice fiscale _____, quale Presidente/Rappresentante legale

della _____,

con sede in _____ (_____),

via _____, n. _____,

Codice Fiscale _____ - P. IVA _____,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 13 della l.r. n. 10 del 1991 la concessione di un contributo/di una sovvenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto.

Allega alla presente:

- . Atto costitutivo (per le associazioni)
- . Statuto (per le associazioni)
- . Idonea documentazione attestante lo scopo sociale del richiedente
- . Documentazione comprovante che il richiedente è il Legale Rappresentante dell'Ente o dell'Associazione organizzatrice.
- . Relazione descrittiva della manifestazione che si intende organizzare
- . Piano finanziario (Entrate – Uscite) dell'attività che si intende organizzare
- . Programma manifestazione/attività
- . Bilancio consuntivo o analogo documento contabile riferito all'ultimo esercizio finanziario
- . Bilancio preventivo o analogo documento contabile riferito all'esercizio finanziario in corso
- . Dichiarazione di impegno ad apporre il logo del Comune di Longi., su tutto il materiale promozionale realizzato.
- . Fotocopia di un valido documento d'identità del Legale Rappresentante
- . Fotocopia del Codice Fiscale e/o della Partita Iva (se posseduti)
- . Elenco atleti vidimato (per manifestazioni o attività sportive);
- . Attestato Federazione/Ente promozione sportiva (per attività sportive)

Comunica che beneficiario autorizzato a riscuotere e quietanzare è il Sig. _____

Sentitamente ringrazia.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	Oggetto	Pagina
Articolo 1	Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2	Tipi di interventi	2
Articolo 3	Prestazioni finalizzate	3
Articolo 4	Erogazioni in denaro	3
Articolo 5	Istanze	3
Articolo 6	Procedure	4
Articolo 7	Supplemento di istruttoria	4
Articolo 8	Comunicazioni	4
Articolo 9	Risorse finanziarie	5
Articolo 10	Pubblicità	5

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Articolo	Oggetto	Pagina
Articolo 11	Sovvenzioni	6
Articolo 12	Contributi	6
Articolo 13	Istanze	6
Articolo 14	Ammontare	7
Articolo 15	Anticipazione	7
Articolo 16	Enti ed Associazioni religiose	8
Articolo 17	Rendiconto	8

TITOLO III

SOSTEGNO ED INCENTIVAZIONE ALLO STUDIO

Articolo	Oggetto	Pagina
Articolo 18	Borse di studio	9
Articolo 19	Studi di formazione specialistica	10
Articolo 20	Rimborso spese di trasporto per studenti universitari	10

TITOLO IV

PATROCINI E CONCESSIONI

Articolo	Oggetto	Pagina
Articolo 21	Patrocinio comunale	12
Articolo 22	Concessione in uso di beni comunali	12

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	Oggetto	Pagina
Articolo 23	Pubblicità regolamento	14
Articolo 24	Disposizioni finali	14
Articolo 25	Esclusioni	14
Articolo 26	Entrata in vigore	14
MODELLO (Allegato "A")	Istanza concessione sovvenzione/contributo	15



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 / 48.50.40 Fax 0941 / 48.54.01 – 0941 / 48.53.42
Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 - c.c.p. 13 92 59 87
E mail: info@comunelongi.it - Sito Web: www.comunelongi.it

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Ufficio Revisore Unico dei Conti

Rep. n. _____ del _____

**AL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
- Servizio Turismo, Sport ed attività culturali -
DEL COMUNE DI LONGI (ME)**

OGGETTO: Parere revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione relativa a:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 10.04.1991, N. 10".

A seguito di richiesta verbale da parte di Codesto Ufficio, il qui sottoscritto **Revisore Unico dei Conti Dott. PRUITI Giuseppe, nominato con deliberazione consiliare n. 02 del 17 marzo 2008**, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1°, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48:

VISTA la proposta indicata in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 78 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale **al punto 7)** prevede il parere sulla proposta per **"modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche"**,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 10 APRILE 1991, N. 10"**.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Dott. Giuseppe Pruiti)



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO TURISMO/SPORT ED ATTIVITA' CULTURALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRE/ISTRUTTORIA CURATA
DALL'ADDETTA AI SERVIZI GENERALI

Maria Galati

Longi, 07 maggio 2008



PRESENTATA DAL VICE SINDACO

Prof. Francesco Pidalà

Longi, 07 maggio 2008

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 10".

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30.

AREA AMMINISTRATIVA

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO/SPORT ED ATTIVITA' CULTURALI

Rag. Alfredo Pidalà

Longi, 7 maggio 2008



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Geom. Angelo Zingales

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE



LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Antonina Ruffini

Longi, 7 maggio 2008

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 05

DEL 23-5-08 ORE 18,00 e segg.



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) - Tel. 0941 / 48.50.40 Fax 0941 / 48.54.01 – 0941 / 48.53.42
Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 - c.c.p. 13 92 59 87
E mail: info@comunelongi.it - Sito Web: www.comunelongi.it

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Ufficio Revisore Unico del Conti

Rep. n. 01 del 19 MAGGIO 2008

AL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
- Servizio Turismo, Sport ed attività culturali -
DEL COMUNE DI LONGI (ME)

OGGETTO: Parere revisore unico dei conti sulla proposta di deliberazione relativa a:
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 10.04.1991, N. 10".

A seguito di richiesta verbale da parte di Codesto Ufficio, il qui sottoscritto *Revisore Unico dei Conti Dott. PRUITI Giuseppe, nominato con deliberazione consiliare n. 02 del 17 marzo 2008*, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1°, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48:


VISTA la proposta indicata in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 78 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale al punto 7) prevede il parere sulla proposta per "modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche",

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA L.R. 10 APRILE 1991, N. 10"**.



IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(Dott. Giuseppe Pruiti)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to Lorena Calandi

Il Consigliere Anziano

F.to Antonino Calcò

Il Segretario Comunale

F.to Fabio Toscano

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 23 maggio 2008

Il Segretario Comunale - F.to Fabio Toscano _____

La presente deliberazione, in data 26 maggio 2008, è stata trasmessa per l'esecuzione alle seguenti aree e servizi:

- Amministrativa - Economico-Finanziaria - Tecnica - Servizi alla Persona

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Angelo Zingales

<p>E' copia conforme per uso amministrativo. Longi, 26 maggio 2008</p> <p>Il Responsabile Dell'Area Amministrativa Angelo Zingales</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 27 maggio 2008 al 10 giugno 2008.</p> <p>Longi, <u>14/6/08</u></p> <p>L'Addetto F.to <u>M. CALCÒ</u></p> <p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to <u>A. ZINGALES</u></p>
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal _____ ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

Longi, _____

Il Segretario Comunale F.to _____



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 / 48.50.40 Fax 0941 / 48.54.01 – 0941 / 48.53.42
Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 - c.c.p. 13 92 59 87
E mail: info@comunelongi.it - Sito Web: www.comunelongi.it -

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 10.

Si attesta che la "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI FAVOREVOLI PER I DESTINATARI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1991, N. 10", è stata approvata con la delibera consiliare n. 05 del 23 maggio 2008.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Toscano)

La citata deliberazione, è divenuta esecutiva il 23 maggio 2008.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Toscano)

La citata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27 MAGGIO 2008 AL 10 GIUGNO 2008.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Toscano)

Il predetto regolamento è entrato in vigore l'11 GIUGNO 2008.

Longi, 11 GIUGNO 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Toscano)